

ALLEGATO A

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 “Testo Unico del Commercio”
- Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 “Riforma degli interventi di Sostegno alle attività commerciali”
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” e Regolamento CE n. 800/2008;
- L.R. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento di attuazione;
- Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011 e s.m.
- L.R. 6 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia”;

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento s’intende:

- Per impresa aperta al pubblico l’impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la generalità degli utenti.
- Per bene strumentale il bene ad utilità continuativa, essenziale per l’esercizio dell’attività d’impresa.
- Per Centro Storico – Commerciale, salvo diversa determinazione dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, l’area rientrante nelle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad essa assimilabile.

- Per impianti, attrezzature, arredi “nuovi di fabbrica” i beni corrispondenti mai entrati in funzione e ceduti a titolo oneroso dal produttore o dal rivenditore autorizzato direttamente all'utilizzatore finale, e cioè l'impresa beneficiaria dei contributi previsti dal Titolo II della L.r. 3/2008.
- Per trasferimento d'azienda ogni vicenda traslativa della proprietà (cessione, fusione, scissione, successione mortis causa, conferimento d'azienda)¹ o della disponibilità (usufrutto, affitto) del complesso dei beni aziendali che ne comporta il mutamento di titolarità.
- Per ramo d'azienda un complesso di beni dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

3. OBIETTIVO

Il sostegno allo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle piccole imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva attraverso investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione e alla trasformazione delle loro attività.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

- l) Sono legittimate a richiedere i contributi le piccole imprese commerciali che esercitano una delle seguenti attività:
- a) vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato così come classificati dall'articolo 15 comma 1 lettera della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1;
 - b) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dall'articolo 50 comma 1 lettera a) della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1,), esclusa quella a carattere temporaneo disciplinata dall'articolo 60 della medesima Legge;
 - c) vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche così come definite dall'articolo 27 comma 1 lettera a) della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1;
 - d) rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla Legge 22/12/1957 n. 1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modifiche;

¹ Il conferimento d'azienda individuale in società, a differenza degli altri conferimenti aziendali, non comporta un trasferimento d'azienda essendo in tutto e per tutto assimilabile alla trasformazione di società, che non determina il mutamento del soggetto imprenditore ma solo il cambiamento della sua forma giuridica.

- e) rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi così definita dall'articolo 65 comma 1 lettera a) della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1;
- f) vendita al dettaglio in esercizi commerciali diversi da quelli indicati al paragrafo a) aventi superficie netta di vendita non superiore a 250 mq;

II) Nel caso in cui la piccola impresa svolga più attività classificate con codici ISTAT diversi, l'ammissibilità al contributo è subordinata alla circostanza che il fatturato prevalente, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato riguardi le attività elencate al precedente paragrafo 1.

5. REQUISITI DELLE IMPRESE

I. Le piccole imprese commerciali di cui al precedente punto 4, al momento della presentazione della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al registro delle imprese;
- b) Attività commerciale iniziata almeno un anno prima della presentazione della domanda di contribuzione ai sensi del presente provvedimento. A tal fine rileva la data di spedizione della stessa, risultante dal timbro postale.

Se l'impresa che presenta la domanda è nata a seguito di trasferimento d'azienda il periodo di un anno di attività è calcolato considerando anche l'attività commerciale esercitata dall'impresa che, dell'azienda trasferita, era la precedente titolare.

La disposizione si applica altresì, al subingresso disciplinato al punto 17.

- c) superficie netta di vendita² minore o uguale a 250 mq, nel rispetto delle disposizioni programmatiche di cui alla DCR 18/2007 e di eventuali pianificazioni comunali approvate ai sensi dell'articolo 5 della L.r. 1/2007;

Il requisito concernente la superficie di vendita vale esclusivamente per le piccole imprese che esercitano l'attività di cui al punto 4 paragrafo I) lettere a) e f);

- d) unità locale/i interessata/e dall'investimento nel territorio ligure, risultante dal registro delle imprese e di cui l'impresa richiedente abbia la legale disponibilità;
- e) completo esercizio dei propri diritti, ovvero non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria;

² Per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale si intende, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. La superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che lo compongono. Non è superficie netta di vendita l'area di esposizione destinata alle merci speciali (v. art. 14 comma 1, lettere a) e b) della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.)

- f) piccola impresa secondo i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 e Regolamento CE n. 800/2008.
- g) posteggi in concessione per dieci anni. Il requisito riguarda soltanto le imprese che svolgono la loro attività sulle aree pubbliche (v. punto 4 paragrafo I) lettera c) e sussiste solo se i posteggi in concessione sul territorio ligure rappresentino la maggioranza di quelli in capo all'impresa richiedente.

6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- I. I beni e gli interventi indicati nel presente punto 6, il cui acquisto e la cui realizzazione sono sostenuti con i contributi pubblici, debbono essere in un rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa (v. in tal senso articolo 3 comma 2 della L.r. 11 marzo 2008 n. 3, e punto 3 del presente provvedimento voce "Beni strumentali").
- II. **Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività indicate al precedente punto 4, esclusa la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche** (punto 4 lettera c) sono ammesse al contributo le spese (al netto dell'IVA) riguardanti:
 - a) gli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate nel territorio ligure, dove viene esercitata l'attività dell'impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell'ambito della L.r. 6 giugno 2008 n. 16;
 - b) le pratiche edilizie, per la progettazione architettonica ed impiantistica, per la direzione lavori, per i collaudi e per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione concernenti gli investimenti di cui alla precedente lettera a) fino ad un valore massimo del 5% dei medesimi;
 - c) l'acquisto e l'installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica, acquisto ed installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).
- III. **Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività di vendita di merci al dettaglio e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche** (punto 4 lettera c) sono ammesse al contributo le spese (al netto dell'IVA) riguardanti:
 - a) l'acquisto di automezzi attrezzati esclusivamente a negozio, nuovi di fabbrica;

- b) l'acquisto e l'installazione degli arredi e delle attrezzature di conservazione, esposizione e commercializzazione della merce, nuovi di fabbrica, comprese le strutture prefabbricate con le quali viene esercitata l'attività commerciale;
- IV. Tutti i beni indicati nel presente punto 6 debbono riguardare le attività ammissibili da bando indicate al precedente punto 4 ed iscritti a libro cespite.
- V. Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico, Ri.Ba., assegno RID e carta di credito aziendale, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazioni e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa. Il CUP (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

7. INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI

- I. Sono esclusi dai benefici previsti dal Titolo II della L.r. 3/2008 e dal presente provvedimento:
- a) Le spese per l'acquisto, la realizzazione ex-novo di immobili e/o fabbricati;
 - b) Le spese relative agli investimenti per opere edili avviate prima dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio³;
 - c) Le spese per la progettazione dell'arredamento dell'unità locale;
 - d) Le spese per l'acquisto di mezzi targati, fatto salvo quanto previsto al punto 6 paragrafo III lettera a);
 - e) Le spese per l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'azienda in subingresso;
 - f) Le spese per l'acquisto di beni di consumo (stoviglie, biancheria, ecc) a meno che gli stessi non siano iscritti a libro cespiti ed ammortizzati per più esercizi;
 - g) le spese concernenti il trasferimento a vario titolo delle disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
 - h) Le spese e gli oneri per la gestione corrente dell'impresa, l'acquisto di scorte, le operazioni di mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza;
 - i) le spese per le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, i coadiutori, gli amministratori e coloro che, a vario titolo, ricoprono cariche sociali;
 - j) le spese relative alla sola posa in opera dei materiali qualora, per questi ultimi, non siano state prodotte le relative fatture d'acquisto;

³ Per efficacia del titolo abilitativo si intende quanto regolamentato nella L.R. 6 giugno 2008 n. 16

- k) le spese fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- l) le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- m) Le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Quest'ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- n) Le spese per gli investimenti che comportino l'ampliamento della superficie netta di vendita oltre le soglie previste al precedente punto 4;
- o) Le spese per gli acquisti di impianti, attrezzature, arredi, beni immateriali ed altri beni che abbiano un titolo di spesa di importo complessivo imponibile dei beni agevolabili inferiore ad € 516,46;
- p) Le spese concernenti i siti internet relativi ad attività di e-commerce.;
- q) Le spese per gli acquisti di beni e gli interventi di cui al precedente punto 6 allorché effettuati a mezzo di locazione o finanziaria o permuta;
- r) Le spese per l'acquisto di impianti, arredi, attrezzature, materiali ed automezzi attrezzati esclusivamente a negozio, usati;
- s) Le spese per gli acquisti di beni, gli interventi di carattere edilizio e strumentali fatturate all'impresa richiedente il contributo dalla'impresa che, nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004 n. 129, rivesta la qualità di affiliante;
- t) In ogni caso, le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da soggetti diversi dal produttore o dal rivenditore autorizzato dei beni e dall'impresa edile che ha realizzato i lavori di ristrutturazione.

8. LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

- I) Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto interessi e del contributo in conto capitale a fondo perduto.
- II) Limiti di investimento e di finanziamento:
 - a) Sono agevolabili le iniziative per la realizzazione delle quali siano stati ritenuti ammissibili investimenti non inferiori a € 20.000,00. Gli investimenti ammissibili al contributo regionale non possono essere superiori ad € 250.000,00, anche se l'investimento complessivo risulta di entità più elevata. Per coloro che esercitano l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e di

bevande su aree pubbliche la soglia dell'investimento minimo ammissibile al contributo è fissato a € 15.000,00.

- b) L'importo massimo del finanziamento bancario non deve superare il 70% dell'investimento complessivo ammissibile
- c) Il finanziamento bancario concesso non potrà essere inferiore al 50% dell'investimento ammissibile.

III) Contributo in conto interessi e modalità della sua determinazione.

- a) Il contributo in conto interesse, in forma attualizzata, determina la riduzione della quota di interessi dovuti sul finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti, ammessi ai benefici del presente provvedimento.
- b) Le operazioni di finanziamento debbono essere effettuate dagli istituti di credito di cui all'articolo 13 del D.lgs 1/9/1993 n. 385, i quali, entro la data di spedizione della domanda di contribuzione indirizzata a FI.L.S.E. S.p.A., abbiano sottoscritto con la stessa apposita convenzione (elenco di questi istituti di credito, costantemente aggiornato, è disponibile sul sito www.filse.it).

IV) Determinazione del contributo in conto interessi.

- a) Ai fini della determinazione del contributo in conto interessi è predisposto un piano di ammortamento standard sul finanziamento deliberato ai sensi del precedente paragrafo II lettera b) con le seguenti caratteristiche:
 - Arco temporale pari al piano di ammortamento e, comunque, non superiore a 5 anni.
 - Rate semestrali posticipate.
 - Tasso di interesse costituito dal tasso di riferimento comunitario.

Il contributo attualizzato è calcolato sulle quote interessi risultanti dal preindicato piano di ammortamento al tasso di riferimento comunitario vigente alla data di liquidazione, ridotto dell'80%.

La percentuale dell'80% è incrementata ulteriormente nella misura del:

- 10% per gli interventi realizzati da imprese nelle unità locali qualificate come "Botteghe storiche" ai sensi del Titolo V (articoli 16-18) della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 e censite secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Deliberazione della Giunta regionale 11/11/2005 n. 1366.
- 15% per gli interventi realizzati da imprese costituite da donne ai sensi della Legge 25/2/992 n. 215 o da imprese costituite da giovani di età non superiore ai 30 anni e specificatamente:
 - Per le imprese individuali, età del titolare non superiore a 30 anni al momento della spedizione della domanda di contribuzione;

- Per la società di capitali, età dei rappresentanti legali e di almeno due terzi dei soci che detengono almeno i due terzi del capitale non superiore ai 30 anni;
 - Per le società di persone e cooperative, età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai 30 anni.
- 20% per gli interventi realizzati da:
- Imprese che, alla data di spedizione della domanda di contribuzione siano partecipi, rispettivamente, ai Consorzi previsti dall'articolo 11 comma 1 e dell'articolo 13 commi 1 e 4 della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3;
 - Imprese ubicate nei Comuni non costieri con popolazione residente non superiore ai 1.500 abitanti;
 - Imprese ubicate nelle aree interessate dai progetti integrati di sviluppo urbano di cui al programma comunitario "competitività ed occupazione" 2007-2013 POR Asse 3 – Sviluppo urbano; progetti visionabili al seguente link (<http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/gliassi-del-por-fesr/asse-3-sviluppo-urbano-html>)

Qualora una stessa impresa possieda requisiti per accedere a più d'uno degli incrementi contemplati ai precedenti paragrafi, viene applicato soltanto l'incremento che ha la consistenza maggiore.

Il tasso di abbattimento del contributo in conto interesse non può superare il tasso applicato dall'Istituto di Credito al finanziamento bancario.

Il contributo in c/interessi definitivo, verrà infine calcolato ed attualizzato al momento della liquidazione dell'agevolazione e l'importo non potrà comunque essere superiore a quanto deliberato nel provvedimento di concessione.

V) Contributo a fondo perduto:

E' concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 30% dell'investimento ammissibile. Per i Comuni non costieri con una popolazione residente non superiore a 1.500 abitanti la misura è elevata al 35% dell'investimento ammissibile.

Il contributo a fondo perduto si aggiunge a quello in conto interessi determinato ai sensi del presente punto 8 paragrafi III e IV.

La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata unitamente alla richiesta di credito agevolato, pena la sua inammissibilità.

VI) Disposizioni comuni ad entrambi i contributi.

I contributi sono concessi sulla disponibilità del fondo per il sostegno alle piccole imprese istituito dall'articolo 5 comma 1 della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 nei limiti del regime "De Minimis", di cui al Regolamento comunitario n. 1998 del 15/12/2006 alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o dalla Regione stessa o da altri Enti a valere sul medesimo investimento.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I) La domanda di ammissione al contributo deve essere:

a) spedita, a mezzo raccomandata postale a:

**Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16- 16122 Genova**

b) redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 (i relativi moduli sono reperibili presso FI.L.S.E. S.p.A. ovvero sono scaricabili dal sito internet www.filse.it), e prodotta in bollo;

c) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 38 comma 3 del DPR n. 445/2000) e trasmessa insieme alla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;

d) corredata dalla documentazione prescritta al punto 10 del presente provvedimento.

II) Il termine per la presentazione della domanda decorre dal 15/3/2013 fino al 15/10/2013 incluso. Al fine del rispetto di tale termine fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata;

III) Il progetto d'investimento per il quale viene richiesta l'agevolazione pubblica non deve essere avviato prima del termine perentorio del 1/1/2010. A tal fine rileva la data di emissione delle fatture.

IV) Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, ancorchè relativa a più unità locali oggetto dell'intervento.

- V) Il richiedente l'agevolazione pubblica sulla busta contenente la domanda di contribuzione appone la dicitura: **“Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali anno 2011”**
- VI) Le pagine della documentazione inviata debbono essere numerate, poste in sequenza, pinzate in solido e disposte in modo da formare un unico plico (fatta eccezione per le planimetrie degli immobili interessati dagli interventi che possono essere rilegate in solido)

10. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La domanda, presentata a FI.L.S.E. S.p.A., (Allegato 1) deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica (parte integrante dell'Allegato 1) concernente l'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma di investimenti;
- b) copia dei preventivi/fatture a prezzi unitari/ e dei computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario Unioncamere più recente con data ed intestazione dell'impresa richiedente;
- c) Planimetrie in adeguata scala e riportanti lo stato ante intervento, lo stato di progetto realizzato/da realizzare e di raffronto della o delle unità locali interessate dagli investimenti con indicazione della destinazione d'uso dei vari locali, solo nel caso in cui l'investimento riguardi opere edili ed impiantistiche, a pena di inammissibilità dei relativi titoli di spesa;
- d) Copia del contratto di finanziamento stipulato con uno degli Istituti di Credito di cui al punto 8 paragrafo III) lettera b).
- e) Modulo contenente la dichiarazione firmata della Banca convenzionata attestante di essere a conoscenza che sul contratto di finanziamento di cui al sopracitato punto d) viene presentata una richiesta di contributo in c/interessi a valere sul presente bando (come fac-simile Allegato 2).

11. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- I. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attivato in conformità alle norme di cui alla Legge regionale 25/11/2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al Regolamento Regionale 17 maggio 2011 n. 2 recante “Regolamento di attuazione della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56” ed al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 – “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997 n. 59..

- II. Il procedimento amministrativo relativo ai contributi di cui al Titolo II della L.r. 3/2008 ha durata di 180 giorni, decorrenti dalla data di assunzione della domanda al Protocollo di FI.L.S.E. S.p.A..
- III. a) L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. S.p.A. con procedura a sportello. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data di spedizione delle medesime.
b) qualora più domande rechino la stessa data di spedizione le priorità sono stabilite sulla base di sorteggio effettuato alla presenza di notaio.
- IV. Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda. Qualora il numero delle domande pervenute superi il numero di 100, l'avvio del procedimento è effettuato con le modalità di comunicazione collettiva attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e l'inserimento, rispettivamente, sui siti: www.filse.it; www.Regione.liguria.it.
- V. La mancata allegazione alla domanda di contribuzione dei documenti indicati alle lettere b) e/o c) del precedente punto 10 determina l'archiviazione della pratica con conseguente estinzione del procedimento qualora FI.L.S.E. valuti l'insussistenza delle condizioni per procedere nell'attività istruttoria. In tal caso si applica la disposizione di cui al successivo paragrafo VIII del Presente punto 11.
- VI. Qualora nel corso del procedimento il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'integrazione della documentazione, ne dà motivata comunicazione all'istante ed assegna il termine perentorio di giorni 15, decorrente dalla data di ricevuta della richiesta, entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della L.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il termine del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento al Protocollo delle integrazioni richieste.
- VII. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento regolato con il presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 59 e del Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.

VIII. Nell'ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentazione per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, La comunicazione sopramenzionata interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dall'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il Diritto al contraddittorio di cui al presente paragrafo VIII (v. articolo 14 L.r. 25 novembre 2009 n. 56) non vale come rimessione in termini per la presentazione della documentazione obbligatoria di cui al punto 9 e quella richiesta ai sensi dei precedenti paragrafi V e VI del presente punto 10, pertanto se queste vengono prodotte in sede di contraddittorio non producono alcuna efficacia sanante rispetto alle avvenute inadempienze.

IX. La determinazione con la quale FI.L.S.E. S.p.A. concede i contributi è comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

12. CASI DI INAMMISSIBILITA'

- I) Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 9 paragrafo I) lettera a);
- II) Domanda priva della sottoscrizione di cui al punto 9 paragrafo c) nelle forme ivi previste;
- III) Domanda non presentata a FI.L.S.E. S.p.A.;
- IV) Domanda nella quale non siano riportati uno o più dei dati richiesti dalla scheda di cui all'allegato 1, fatto salvo il caso in cui i medesimi possano essere acquisiti d'ufficio presso la Pubblica Amministrazione;
- V) Domanda alla quale non è stato allegato il documento di cui alla lettera a) del punto 10 e/o il documento di cui alla successiva lettera d) del medesimo punto 10) e/o il documento di cui alla lettera e) del medesimo punto 10.
- VI) Domanda spedita fuori dei termini fissati al punto 9) paragrafo II);
- VII) Domanda presentata da imprese diverse da quelle indicate al punto 4);

- VIII) Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 5);
- IX) Progetti che risultino già avviati alla data del 1/1/2010 (a tale fine rileva la data di emissione delle fatture);
- X) Progetti di investimento che si collochino al di sotto della somma minima a quella stabilita dal punto 8 paragrafo II lettera a);
- XI) Progetti che riguardino intervento di carattere edilizio ed acquisti di beni indicati al punto 7 .Qualora risulti inammissibile soltanto una parte del progetto la domanda di contribuzione è fatta salva in relazione alle sole iniziative ed alle sole spese contemplate ammissibili ai sensi del punto 6);
- XII) Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;
- XIII) Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre anni, aiuti de minimis superiori a 200.000,00 euro;
- XIV) Domanda di contributo a fondo perduto presentata disgiuntamente dall'istanza diretta ad ottenere il credito agevolato;
- XV) Quando il richiedente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Se tali vicende si verificano dopo la concessione del contributo si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 19);
- XVI) Progetto presentato da impresa che svolga attività classificate con codici ISTAT diversi ed il fatturato prevalente riguardi attività non contemplate al punto 4;
- XVII) Progetto destinato ad unità locale nella quale è effettuato l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 comma 3 della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1. In quest'ultimo caso l'ammissibilità o meno della domanda di contribuzione viene determinata sulla base del criterio indicato al precedente punto 4 paragrafo II);
- XVIII) Domanda presentata da impresa iscritta all'Albo Artigiani di cui all'articolo 5 della L.r. 3/2003;
- XIX) Domanda che, in ogni caso, risulti in contrasto con i principi e le finalità di cui al Titolo II della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3, ed il presente provvedimento attuativo e/o con la

disciplina generale del commercio dettata dalla Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 e/o con i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 ed Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011

13. COMITATO TECNICO

FI.L.S.E. S.p.A., per le valutazioni relative alla concessione dei contributi, si avvale di un Comitato tecnico da essa stessa costituito con apposita determinazione.

Il Comitato tecnico è composto da 5 esperti qualificati in materia, due dei quali designati dalla Regione Liguria e tre designati dalla stessa FI.L.S.E. S.p.A.. Per ciascuno dei membri effettivi del Comitato è nominato un membro supplente .

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni di categoria degli operatori del commercio più rappresentative a livello regionale.

14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- I) l'iniziativa assistita con le agevolazioni regionali deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.
- II) Il beneficiario per ottenere l'erogazione delle agevolazioni dovrà produrre a FI.L.S.E. S.p.A. la seguente documentazione entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di scadenza per l'ultimazione dell'intervento.
 - a) Le fotocopie delle fatture intestate al beneficiario ed emesse, rispettivamente, dal produttore o dal rivenditore autorizzato per quanto riguarda gli impianti, gli arredi e le attrezzature e dall'impresa che ha effettuato i lavori per quanto concerne gli interventi edilizi e affini. Tali documenti fiscali debbono essere corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dei contributi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 contenente:
 - L'attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;
 - L'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
 - Relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che descriva dettagliatamente l'iniziativa realizzata, nonché la dichiarazione attestante la

conformità dell'opera eseguita al progetto approvato da FI.L.S.E. S.p.A. (solo per gli interventi di carattere edilizio);

- Copia dell'autorizzazione o della concessione edilizia ove occorrente;
- III) L'investimento rendicontato a FI.L.S.E. S.p.A. non deve essere inferiore ad € 20.000,00 ammissibili (€15.000,00 per gli ambulanti).
- IV) Il beneficiario, fatti salvi i casi in cui abbia luogo il trasferimento delle proprietà o della disponibilità dell'intera azienda o di un ramo di essa, deve mantenere la proprietà e la disponibilità dei beni acquistati con il concorso dei contributi concessi ai sensi del presente provvedimento per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.
Nei casi di trasferimento, della proprietà e del godimento dell'azienda o di un ramo di essa trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 17.
- V) Il beneficiario deve conservare a disposizione di FI.L.S.E. S.p.A., per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di completamento dell'iniziativa agevolata, gli originali dei documenti concernenti le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato con le provvidenze pubbliche regolate dal presente provvedimento;
- VI) Il beneficiario deve comunicare all'Istituto di Credito ed a FI.L.S.E. S.p.A. eventuali cambiamenti in merito all'iniziativa finanziata. Sono consentite modifiche (anche a seguito di varianti progettuali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti), purché non sostanziali e l'investimento realizzato non deve comunque essere inferiore al 60% di quello ammesso ad agevolazione.
- VII) Il beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare in tutto od in parte alla realizzazione dell'intervento ammesso ai contributi previsti dal presente provvedimento, deve darne tempestiva comunicazione scritta a FI.L.S.E. S.p.A..

15. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- I. Il contributo a fondo perduto, calcolato sulla spesa ammessa, ed il contributo in conto interessi, calcolato secondo le modalità di cui al punto 8 sono erogati in unica soluzione ad ultimazione dell'investimento dopo la produzione della documentazione indicata al punto 14 e concernente le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi ai benefici del presente provvedimento.

16. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO

Nei casi di risoluzione anticipata delle operazioni di finanziamento bancario, ivi compresi quelli per insolvenza da parte del mutuatario, l'impresa deve rimborsare a FI.L.S.E. S.p.A. la frazione del contributo erogato non più dovuto, maggiorato dei relativi interessi legali.

17. SUBINGRESSO NEL PROCEDIMENTO di concessione dei contributi

- I. Quando l'azienda od un ramo di essa venga trasferita il nuovo titolare può subentrare al suo predecessore nel procedimento di concessione dei contributi. A tale scopo deve presentare a FI.L.S.E. S.p.A. apposita istanza, spedita secondo le modalità fissate al paragrafo IV e corredata dalla documentazione di cui al paragrafo V.
- II. Il subingresso è escluso:
 - a) Nel caso in cui il trasferimento dell'Azienda avvenga dopo l'adozione del provvedimento di concessione dei contributi a favore dell'originario richiedente ed i crediti aziendali siano rimasti in capo a questi;
 - b) In ogni caso quando l'istanza di subingresso è presentata a FI.L.S.E. S.p.A. dopo la scadenza dei termini stabiliti al precedente punto 14 del presente provvedimento per la produzione della documentazione di spesa a cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze pubbliche.
- III. a) L'istanza di subingresso, non determina l'avvio di un nuovo procedimento e non comporta il prolungamento della durata di quello in corso.
 - b) Quando il subingresso avvenga dopo la comunicazione all'originario richiedente del provvedimento di concessione dei contributi, la data di ricevimento di quest'ultima seguita a valere come termine iniziale per il computo del periodo di tempo stabilito al precedente punto 14 per l'adempimento degli obblighi ivi previsti.
- IV. La domanda di subingresso deve essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento a:
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. – via Peschiera 16 –
16122 GENOVA
- V. La domanda di subingresso deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto negoziale di trasferimento dell'azienda redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con le firme autenticate dal notaio;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante che attesti il possesso dei requisiti prescritti dal presente provvedimento per l'attribuzione dei contributi;
- c) Copia del contratto di finanziamento bancario, stipulato dall'impresa subentrante con Istituto di Credito convenzionato. A tale contratto deve essere allegata la dichiarazione del medesimo Istituto attestante la conformità della copia all'originale.
- d) Nel solo caso di trasferimento della disponibilità dell'azienda (affitto, usufrutto) avvenuta prima dell'emanazione del provvedimento di concessione anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il suo assenso al subingresso nel procedimento dell'usufruttuario o dell'affittuario

VI. Il nuovo titolare dell'azienda per ottenere l'erogazione dei contributi deve produrre la documentazione di spesa dalla quale risulti in modo inequivocabile che egli ha assunto il peso economico dell'intervento ammesso ai benefici disciplinati dal presente provvedimento e dalla L.R. n. 3/2008. Tale documentazione deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 14 paragrafo II lettera a) e deve essere presentata entro il termine perentorio ivi stabilito.

VII. FI.L.S.E. S.p.A. verifica, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti ai precedenti paragrafi II, III, IV, V per l'accettazione della domanda di subingresso. Nel caso questa venga rigettata sono applicate le disposizioni contenute al punto 11 paragrafo VIII del presente provvedimento.

18. CONTROLLI

- A) La Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

- B) FI.L.S.E. S.p.A. consente in ogni momento ai funzionari della Regione il controllo della documentazione agli atti relativa alla procedura concorsuale disciplinata dal presente provvedimento ed, altresì, fornisce loro tutte le informazioni che essi ritengono utili in merito all'attività procedimentale espletata.
- C) FI.L.S.E. S.p.A., su espressa richiesta dell'ufficio regionale competente, trasmette tempestivamente alla Regione i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dello strumento di intervento.
- D) FI.L.S.E. S.p.A. effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso del procedimento.

19. REVOCHE

La revoca totale o parziale delle agevolazioni sarà deliberata da FILSE Spa nei seguenti casi:

I. Revoca totale

- a) Quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 14 paragrafo I, paragrafo II, paragrafo III, paragrafo IV, paragrafo VI;
- b) Quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.r. 11 marzo 2008 n. 3 altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
- c) Quando il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fatto salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui al successivo paragrafo II lettera c;
- d) Quando il beneficiario abbia rifiutato le ispezioni ed i controlli disposti ai sensi del punto 18

II. Revoca parziale

- a) Quando il beneficiario abbia realizzato un investimento di importo inferiore a quello per il quale i contributi sono stati concessi;
- b) Qualora l'intervento realizzato dal beneficiario sia parzialmente difforme dal progetto dichiarato ammissibile da FILSE Spa e non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo III del punto 14
- c) Qualora in sede di controllo dei titoli di spesa concernenti l'intervento agevolato con le provvidenze pubbliche regolate dal presente provvedimento risulti l'irregolarità soltanto di

uno od alcuni di questi documenti ma venga riscontrato, comunque, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

III. Disposizioni procedurali

- a) Il procedimento ha durata di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui FI.L.S.E. S.p.A. ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di procedere;
- b) Il procedimento è attivato in conformità alle norme di cui alla Legge regionale 25/11/2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed al regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.
- c) Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio, entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione.
- d) Il beneficiario dei contributi e gli altri soggetti indicati dall'articolo 15 della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 hanno diritto di intervenire nel procedimento nel rispetto dei termini ivi previsti e con le modalità contemplate nel successivo articolo 16.
- e) Qualora i soggetti indicati al precedente punto d) intervengano nel procedimento presentando memoria scritte e documenti, FI.L.S.E. S.p.A. ha l'obbligo di valutarli ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati entro il termine previsto dall'articolo 15, indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione delle memorie o dei documenti (articolo 16, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56).
L'intervento nel procedimento che si realizzi attraverso la presentazione della documentazione di spesa di cui al punto 14 paragrafo II non impedisce la revoca. L'esercizio del diritto al contraddittorio non vale come rimessione in termini rispetto alle inadempienze del beneficiario che hanno determinato l'apertura del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca dei contributi concessi;
- f) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato da FI.L.S.E. S.p.A., a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, ai destinatari entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della sua adozione.
- g) Il provvedimento finale deve contenere le motivazioni della decisione ed, altresì, deve indicare le autorità cui presentare ricorso ed i termini per la sua proposizione.

IV. Qualora la revoca intervenga dopo la liquidazione dei contributi FI.L.S.E. S.p.A. provvede, altresì al recupero della somma liquidata e degli interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione.

20. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.